

2. Il contratto di ammasso è stipulato per iscritto in base ad una domanda di contratto.

La domanda deve pervenire all'organismo di intervento entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata all'ammasso e riguarda esclusivamente partite di formaggi per i quali le operazioni di entrata all'ammasso siano state concluse. L'organismo di intervento registra la data di ricezione della domanda.

Se la domanda perviene all'organismo di intervento entro e non oltre dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza del suddetto termine, il contratto di ammasso può essere concluso, ma l'importo dell'aiuto è ridotto del 30 %.

3. Il contratto di ammasso è stipulato per una o più partite di ammasso e contiene in particolare le disposizioni relative:

- a) al quantitativo di formaggi oggetto del contratto;
- b) ai termini di esecuzione del contratto;
- c) all'importo dell'aiuto;
- d) all'identificazione dei magazzini.

4. Il contratto di ammasso è concluso entro trenta giorni dalla data di registrazione della domanda di contratto.

5. Le misure di controllo, in particolare quelle di cui all'articolo 7, formano oggetto di un capitolato d'oneri stabilito dall'organismo di intervento. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato.

Articolo 5

Entrata all'ammasso e svincolo dall'ammasso

1. I periodi per le operazioni di entrata e di svincolo dall'ammasso sono indicati nell'allegato.

2. Lo svincolo dall'ammasso si effettua per partite intere.

3. Se al termine dei primi sessanta giorni di ammasso contrattuale la riduzione qualitativa dei formaggi risulta superiore a quella normalmente connessa alla conservazione, i contraenti possono essere autorizzati, una sola volta per partita ammassata, a sostituire a loro spese i quantitativi deteriorati.

Qualora all'atto dei controlli durante l'ammasso o all'uscita dall'ammasso si riscontrino quantitativi deteriorati, l'aiuto non può essere versato per tali quantitativi. Inoltre, il quantitativo rimanente della partita ammissibile all'aiuto non può essere inferiore a 2 tonnellate. La stessa regola si applica in caso di svincolo parziale di una partita prima dell'inizio del periodo di svincolo dall'ammasso di cui al paragrafo 1 o prima della scadenza del periodo minimo di ammasso fissato all'articolo 8, paragrafo 2.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, primo comma, ai fini del calcolo dell'aiuto, il primo giorno dell'ammasso contrattuale è il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 6

Condizioni di ammasso

1. Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell'organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

- a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;
- b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi;
- c) la data di entrata all'ammasso;
- d) la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino;
- e) la data di svincolo dall'ammasso.

3. Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue:

- a) l'identificazione, mediante il numero della partita, dei prodotti conferiti all'ammasso privato;
- b) le date di entrata all'ammasso e di svincolo dall'ammasso;
- c) il numero dei formaggi e il loro peso, per partita immagazzinata;
- d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili e contraddistinti per contratto. I formaggi ammassati sono marchiati con apposito marchio.

Articolo 7

Controlli

1. Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente procede a controlli, intesi in particolare ad accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e ad impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale.

2. L'organismo competente procede a un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti in magazzino. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere al 10 % almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto della misura di aiuto all'ammasso privato.

Oltre all'esame della contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche fisiche riguardano almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato.